



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello
LORO SEDI

OGGETTO: esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2021.
Autenticazione SPID secondo livello per candidati stranieri.

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che sono pervenute a questa amministrazione alcune richieste di candidati stranieri che essendo sprovvisti di identità digitale, sono impossibilitati a presentare la domanda di partecipazione all'esame sulla piattaforma informatica.

Poiché il bando d'esame, approvato con DM 11 novembre 2021 dispone, in attuazione della normativa vigente, che per accedere alla piattaforma telematica che consente la presentazione della domanda il candidato debba obbligatoriamente autenticarsi con lo SPID, si osserva che per attivare quest'ultimo è necessario il possesso di un documento di identità rilasciato da autorità italiane.

Premesso che la normativa speciale dell'esame di abilitazione non richiede né la cittadinanza, né la attuale residenza sul territorio nazionale, al fine di non pregiudicare il novero – presumibilmente molto ristretto – dei praticanti che versa nella suddetta situazioni, questa Direzione generale è addivenuta alla determinazione di consentire ai soli candidati stranieri cui sia preclusa la possibilità di ottenere un documento di identità rilasciato da autorità italiane e dunque non possano ottenere lo SPID, di presentare la domanda cartacea, in deroga a quanto previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2021.

Al fine di evitare che tale modalità di presentazione della domanda possa assumere carattere generale, si raccomanda di limitare la facoltà in questione ai soli soggetti che si trovino nell'oggettiva impossibilità di ottenere lo SPID e non anche a coloro che non ne siano in possesso per mera inerzia.

Infatti, poiché è lo stesso legislatore ad imporre che per accedere ad un servizio telematico della pubblica amministrazione, il cittadino debba obbligatoriamente munirsi di SPID, il candidato che intenda presentare la domanda, in via esclusiva con modalità telematiche, ha un vero e proprio obbligo giuridico di munirsi di SPID e non potrebbe utilizzare un'eventuale inerzia per sottrarsi a tale obbligo.

Sarà pertanto cura di ciascuna Corte di appello effettuare le opportune verifiche relative al loro *status* di straniero e dell'assenza della residenza in Italia e di trasmettere con parere favorevole



le relative istanze alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, al fine di consentire l'inserimento manuale delle domande di partecipazione sulla piattaforma informatica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 2 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

